



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)

con il Ministro della giustizia (ALFANO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

e con il Ministro dello sviluppo economico (ROMANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2011

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa	»	20
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	23
Disegno di legge	»	28
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	30
Testo dell'Accordo prevalente in caso di divergenza	»	44

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone si impegnano a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa.

L'Accordo si compone di diciannove articoli, ed un preambolo.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanei, delle informazioni e dei documenti, elencando anche casi e finalità.

L'articolo 6 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su richiesta su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 7 prevede la cooperazione delle due Amministrazioni doganali durante le operazioni di consegna controllata.

Gli articoli 8 e 9 descrivono le procedure e le formalità che devono essere seguite e rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni delle richieste. In particolare,

l'articolo 9 prevede la facoltà di attivare indagini a seguito di una richiesta di assistenza dell'altra Parte contraente, come pure la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.

L'articolo 10 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 11 disciplina l'utilizzo in procedimenti penali delle informazioni ricevute in applicazione dell'Accordo.

L'articolo 12 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 13 disciplina i casi di assistenza tecnica, lo scambio di funzionari e la formazione reciproca.

L'articolo 14 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 15 definisce l'applicazione territoriale dell'Accordo, ed il 16 la natura dei titoli degli articoli.

L'articolo 17 prevede che le questioni e le controversie riguardanti l'applicazione dell'Accordo vengano risolte di comune intesa tra le due Amministrazioni.

L'articolo 18 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, sia con lo scambio dei punti di contatto nei rispettivi uffici competenti, che con l'istituzione di una Commissione mista italo-giapponese.

L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore, il riesame e la denuncia dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		



E) Indicare le disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

- 1. Art. 9
- 2. Art. 13
- 3. Art. 18
- 4. Art.
- 5. Art. comma.....

PER LA COPERTURA:

- 1. Art. 3 comma
- 2. Art. comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

- 1. Art. / comma /
- 2. Art. comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III).

	NO
--	----



SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli n. 9, n. 13, e n. 18.

- ART. 9: Si prevede l'invio in Giappone di due funzionari per presenziare alle indagini condotte sul territorio dell'Amministrazione adita;
- ART. 13: Al fine di garantire l'assistenza tecnica e l'attività di formazione viene previsto lo scambio di due funzionari, e lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi. Per gli scambi viene previsto il soggiorno in Italia di due funzionari/esperti del Giappone ed invio a Tokyo di due funzionari/esperti italiani;
- ART. 18: Si prevede la partecipazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana, accompagnato da due funzionari, ai lavori della Commissione mista in Giappone per seguire gli sviluppi dell'Accordo e ricercare soluzioni ad eventuali problemi.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003, delle leggi indicate in Appendice 6 della L. 248/06 e della Legge n.122/2010.

- Spese di pernottamento, soggiorno e biglietti aerei in base alle tariffe - tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero competente.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.



SEZIONE II
Tabella I

D) Effetti finanziari



A carico dello Stato Articoli	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				A regime Anno terminato
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		
	Annuale	Perm. U.	Annuale	U.	Annuale	Perm. U.	Annuale	U.	Annuale	Perm. U.	Annuale	U.	
Art. 13, 14, 20.	-15.846				-15.846				-15.846				-15.846
Totale effetti finanz. negativi	-15.846				-15.846				-15.846				-15.846
Totale effetti finanz. positivi													

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime Anno terminato		
	Corrente		c/Cap.		Corrente			c/Cap.	
	Annuale	Perm. U.	Annuale	U.	Annuale	Perm. U.		Annuale	U.
Totale effetti finanz. negativi									
Totale effetti finanz. positivi									

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate e le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE II bis
Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato.

	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				A regime Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.			
	Annuale	Perm. LI. Annuale	LI. Annuale	LI. Annuale	Annuale	Perm. LI. Annuale	LI. Annuale	LI. Annuale	Annuale	Perm. LI. Annuale	LI. Annuale	LI. Annuale		
Art. 13, 14, 20.		-15.846				-15.846				-15.846				-15.846
Totale effetti finanz. negativi		-15.846				-15.846				-15.846				-15.846
Totale effetti finanz. positivi														
Totale generale effetti finanz. negativi		-15.846				-15.846				-15.846				-15.846
Totale generale effetti finanz. positivi														

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		
	Annuale	Perm. LI. Annuale	LI. Annuale	LI. Annuale	Annuale	Perm. LI. Annuale	
Articolo							
Comma							
Totale effetti finanz. negativi							
Totale effetti finanz. positivi							

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-15.846	-15.846	-15.846

MODALITÀ DI COPERTURA: A)

Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	15.846	15.846	15.846
	Ministero			
- Tabella B	Ministero			
	Ministero			
	Totale fondi speciali	15.846	15.846	15.846

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

- Legge.....	articolo.....	comma.....		
- Legge.....	articolo.....	comma.....		
- Legge.....	articolo.....	comma.....		
	Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

- Legge.....	articolo.....	comma.....		
- Legge.....	articolo.....	comma.....		
- Legge.....	articolo.....	comma.....		
	Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	15.846	15.846	15.846
---------------------------------	---------------	---------------	---------------



**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			
MODALITÀ DI COPERTURA:			
A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente			
.....			
.....			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			
C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente			
.....			
.....			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			
TOTALE COPERTURA (A+B+C)			



SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....



SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGB)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:



L'attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 9:

Viene previsto l'invio di funzionari italiani in Giappone allo scopo di indagare su specifiche infrazioni doganali. Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Tokyo per un periodo di cinque giorni in detta città, la relativa spesa è così suddivisa:

pernottamento:

euro 150 al giorno x 2 persone x 5 giorni = euro 1.500

rimborso vitto

euro 84 (50 per cento dell'indennità giornaliera di euro 167) x 2 persone x 5 giorni = euro 840

spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tokyo (euro 800x2 persone + euro 80 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 1.680

Totale onere (Articolo 9) euro 4.020

Articolo 13, lettera a):

Al fine di assicurare l'assistenza tecnica viene previsto lo scambio di funzionari. Per detti scambi vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. A tal fine, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente due unità la cui spesa è così suddivisa:

soggiorno per un funzionario giapponese per un periodo di cinque giorni (euro 120 al giorno x 5 giorni) = euro 600

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Giappone un funzionario. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

un biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tokyo (euro 800 + euro 40 quale maggiorazione del 5 per cento) =	euro	840
	<hr/>	
Totale onere (Articolo 13, lettera a))	euro	1.440
	<hr/> <hr/>	

Articolo 13, lettera b):

Al fine di assicurare l'attività di formazione e di assistenza nella materia doganale, viene previsto l'invio un funzionario a Tokyo, per un periodo di cinque giorni. La relativa spesa viene così quantificata:

pernottamento:

euro 150 al giorno x 5 giorni =	euro	750
---------------------------------	------	-----

rimborso vitto

euro 84 (50 per cento dell'indennità giornaliera di euro 167) x 5 giorni =	euro	420
--	------	-----

spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tokyo (euro 800 + euro 40 quale maggiorazione del 5 per cento) =	euro	840
	<hr/>	
Totale onere (Articolo 13, lettera b))	euro	2.010
	<hr/> <hr/>	

Articolo 13, lettera c):

Viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi, per assicurare la prevista assistenza tecnica in materia doganale. Per assicurare detto scambio vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della parte inviate e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. A tal fine, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

soggiorno per un funzionario giapponese per un periodo di cinque giorni (euro 120 al giorno x 5 giorni) =	euro	600
---	------	-----

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Giappone un funzionario. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

un biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tokyo (euro 800 + euro 40 quale maggiorazione del 5 per cento) =	euro	840
	<hr/>	
Totale onere (Articolo 13, lettera c))	euro	1.440
	<hr/> <hr/>	

Articolo 18:

Al fine di seguire gli sviluppi dell'Accordo e ricercare soluzioni ad eventuali problemi, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà annualmente.

Nell'ipotesi dell'invio del Direttore dell'Agenzia delle dogane accompagnato da due funzionari a Tokyo, per un periodo di tre giorni nell'indicata città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così quantificabile:

pernottamento:

euro 150 x 3 persone x 3 giorni =	euro	1.350
-----------------------------------	------	-------

rimborso vitto

euro 84 (50 per cento dell'indennità giornaliera di euro 167) x 3 persone x 3 giorni =	euro	756
--	------	-----

spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tokyo

(euro 3.000 x 1 persona + euro 150 quale maggiorazione del 5 per cento) =	euro	3.150
---	------	-------

(euro 800 x 2 persone + euro 80 quale maggiorazione del 5 per cento) =	euro	1.680
	<hr/>	

Totale onere (Articolo 18)	euro	6.936
	<hr/> <hr/>	

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari ed esperti, dalle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Dall'attuazione degli articoli 6 e 7 non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni in essi previste rientrano tra i compiti istituzionali dell'Agenzia delle dogane.

Peraltro, tenuto conto dell'esperienza verificatasi in precedenti analoghi accordi già in vigore, l'ipotesi prevista dall'articolo 14, paragrafo 2, relativa a spese, «elevate o insolite», è del tutto eventuale e non richiede alcuna quantificazione di onere aggiuntivo.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. *Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.*

1. *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.* – La stipula dell'Accordo di cui si tratta si rende necessaria affinché si disponga di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le Amministrazioni doganali del Governo della Repubblica italiana e del Governo del Giappone.

2. *Analisi del quadro normativo nazionale.* – Analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, l'Accordo deve essere ratificato con atto avente forza di legge, ex articolo 80 della Costituzione, dal momento che alcune sue disposizioni – quali ad esempio l'articolo 9 che prevede che funzionari di una Parte possano assistere alle indagini svolte nel territorio dell'altra Parte contraente e l'articolo 13 che individua varie forme di assistenza tecnica reciproca – rendono ciò necessario.

3. *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.* – Si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

4. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.* – Si attesta la non conflittualità con i principi costituzionali.

5. *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.* – Il provvedimento non incide sulla competenza delle regioni né degli enti locali.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.* – È stata verificata la non conflittualità con l'art. 118, primo comma, della Costituzione.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.* – Non esistono rilegificazioni in materia.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo allo stato dell'iter.* – Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.* –

Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

PARTE II. *Contesto normativo comunitario ed internazionale.*

1. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.* - Si attesta la compatibilità del provvedimento con l'ordinamento comunitario. L'Accordo citato disciplina a livello intergovernativo aspetti della materia non coperti dall'Accordo sulla cooperazione doganale e mutua assistenza amministrativa siglato dalla Comunità europea e dal Governo del Giappone (Bruxelles, 30 gennaio 2008).

2. *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.* - Non vi sono state procedure d'infrazione in materia.

3. *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.* - Il testo dell'Accordo non contrasta con alcun obbligo internazionale.

4. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.* - Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

5. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.* - Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

6. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.* - Accordi dello stesso tipo sono stati firmati sia dall'Italia che da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.*

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.* - Il provvedimento non reca nuove definizioni.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.* - È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.* - Nel testo dell'Accordo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. I negoziati di

tale atto sono stati condotti tra le due Amministrazioni doganali sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze – elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane) – e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.* – Non sono state operate abrogazioni di norme preesistenti.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi l'effetto retroattivo o riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.* – L'Accordo non contiene disposizioni del genere su indicato.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.* – Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.* – Non vi sono atti successivi attuativi.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia in oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.* – Non sussiste tale necessità.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Attualmente i rapporti tra i due Paesi in materia di interscambio commerciale per prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali non dispongono di un quadro giuridico *ad hoc*. Il presente provvedimento, infatti, disciplina a livello intergovernativo aspetti della materia non coperti dall'Accordo sulla cooperazione doganale e mutua assistenza amministrativa siglato dalla Comunità europea e dal Governo del Giappone (Bruxelles, 30 gennaio 2008).

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Per incrementare ogni forma di cooperazione amministrativa ed incentivare lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, l'Agenzia delle dogane si è impegnata ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo intergovernativo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con il Ministero delle finanze del Giappone.

Mediante la disciplina prevista dal presente intervento vengono introdotte delle regole in materia di scambi di merci, di assistenza e di informazione sugli interscambi commerciali tra i due Paesi. Tale nuova disciplina integra e completa la collaborazione ed introduce una rigida disciplina di controllo per evitare le frodi doganali.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

La stipula dell'Accordo oggetto del presente intervento regolatorio si è resa necessaria per disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alla frodi doganali, nel quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le rispettive Amministrazioni dei due Paesi.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici in materia doganale. Tale Accordo, infatti, per la sua forza intrinseca, potrà consentire di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni do-

ganali, di rafforzare i mezzi di lotta contro la frode, di contrastare il traffico illecito degli stupefacenti, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo pertanto più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

Il provvedimento, inoltre, regola ed incentiva lo sviluppo dei proficui rapporti diretti ed immediati tra l'Agenzia delle dogane italiana e l'Amministrazione doganale giapponese, in vista del raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati e verificabili già dai primi quattro anni dalla sua entrata in vigore, mediante la stima statistica delle infrazioni registrate, anche alla luce del monitoraggio che effettuerà l'istituenda Commissione mista italo-giapponese.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I destinatari diretti di quanto previsto nell'Accordo sono le stesse Parti, cioè le due Amministrazioni doganali responsabili per l'esecuzione di quanto previsto nel testo. Esse sono, da parte italiana, l'Amministrazione doganale italiana, che può avvalersi per taluni adempimenti del supporto tecnico della Guardia di finanza, e, da parte del Giappone, il Ministero delle finanze.

I destinatari indiretti, invece, sono gli operatori economici, parte attiva dell'interscambio commerciale tra i due Paesi.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Le consultazioni sono avvenute nella fase ascendente dell'Accordo ed hanno coinvolto i due Governi per il tramite delle competenti autorità, segnatamente l'Agenzia delle dogane per l'Italia e il Ministero delle finanze per il Giappone.

Il testo adottato riflette un modello di Accordo già largamente in uso e quindi gli effetti positivi ne sono già stati sperimentati.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

L'opzione di non intervento, in linea generale, potrebbe costituire una oggettiva limitazione alle attività di prevenzione e controllo dei traffici illeciti, nonché al corretto svolgimento degli scambi commerciali.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

A livello internazionale, sulla base delle esperienze fatte dalle Autorità doganali, l'unico strumento in grado di produrre gli effetti desiderati

di contrasto al traffico illecito è risultato essere un Accordo che vincoli le Parti alla sua osservanza.

Nel merito, non era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello sottoscritto.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

I negoziati del presente intervento regolatorio sono stati condotti con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane) - e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

Il metodo applicato per la misurazione degli effetti è stato valutato nella fase propedeutica al negoziato sulla base di parametri collaudati dalla OMD.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi in quanto regola in maniera schematica e certa gli interscambi tra i due Paesi, attualmente non disciplinati.

I destinatari diretti, cioè le due Amministrazioni doganali, potranno beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale con i conseguenti riflessi positivi sulle attività di prevenzione e repressione delle violazioni doganali e degli illeciti extra-tributari.

I destinatari indiretti, cioè gli operatori economici, beneficeranno di agevolazioni e semplificazioni connesse alle procedure doganali necessarie per ogni legittima transazione e di una maggiore trasparenza nelle attività di interscambio commerciale tra i due Paesi.

C) *Indicazione degli obblighi informativi*

Non vengono previsti obblighi informativi a carico delle rispettive Amministrazioni doganali né da parte di altri soggetti coinvolti. Lo scambio di informazioni previsto dall'Accordo avviene mediante richiesta delle Parti.

D) *Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate*

Nel corso dell'istruttoria dell'Accordo non sono emerse opzioni alternative, effettivamente praticabili.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

L'Amministrazione doganale, responsabile dell'applicazione del presente intervento regolatorio, è in grado di provvedere con risorse umane e strutturali a dar corso all'immediata attuazione delle norme e delle procedure necessarie, in quanto tale dotazione è già presente e operativa per la messa in pratica di altri Accordi in materia. Inoltre, per quanto riguarda gli oneri per consentire ai funzionari doganali di partecipare all'istituenda Commissione italo - giapponese, essi saranno coperti mediante i fondi di cui alla Tabella A allegata annualmente alla legge finanziaria, in dotazione al Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Le rispettive Amministrazioni doganali, potendo beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale, potranno registrare positivi riflessi sulle attività di prevenzione e repressione delle violazioni doganali e degli illeciti extra-tributari, garantendo una leale concorrenza per gli operatori del settore

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.*

Il soggetto responsabile della messa in pratica della nuova disciplina è, per l'Italia, l'Agenzia delle dogane che avrà cura di tenere contatti diretti con il Ministero delle finanze giapponese per agevolare la coerente applicazione del presente Accordo.

Tutte le richieste di assistenza ai sensi dell'Accordo saranno rivolte alla Direzione centrale relazioni internazionali per lo smistamento ai competenti uffici dell'agenzia.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, per la parte italiana, sono, oltre alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, la reperibilità dell'Accordo sul sito internet dell'Agenzia delle dogane.

C) *Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il monitoraggio dei contenuti dell'Accordo è svolto, per l'Italia, dall'Agenzia delle dogane mediante i dati relativi agli interscambi, alle infrazioni registrate ed in base alle risultanze del monitoraggio attuato dall'isti-

tuenda Commissione mista italo-giapponese, di cui all'articolo 18 dell'Accordo.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR)*

Sono previste apposite procedure, richiamate nelle disposizioni finali dell'Accordo (articolo 19).

Con i dati forniti dall'Amministrazione doganale il Ministero degli affari esteri provvederà alla redazione della VIR con cadenza biennale, avendo cura di misurarne costantemente gli effetti, analizzati prioritariamente secondo i seguenti aspetti:

- incentivi legati alla trasparenza delle regole introdotte;
- misurazione delle infrazioni doganali riscontrate, alla luce di quelle registrate precedentemente all'introduzione della nuova disciplina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.846 annui a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DEL GIAPPONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COOPERAZIONE IN
MATERIA DOGANALE**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, qui di seguito denominati le Parti Contraenti,

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali e agricoli dei loro rispettivi Paesi nonché il commercio legittimo;

CONSIDERANDO che è importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione delle merci e la corretta applicazione di misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto delle disposizioni legislative sulle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale;

RICONOSCENDO la necessità della cooperazione internazionale nelle questioni relative all'applicazione della legislazione doganale;

CONVINTI che la lotta contro le infrazioni doganali può essere resa più efficace da una stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali, in particolare attraverso lo scambio di informazioni;

TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale relativa alla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

TENUTO CONTO dell'Accordo tra la Comunità europea e il Governo del Giappone sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale del 30 gennaio 2008;

TENUTO CONTO delle convenzioni internazionali contenenti divieti, restrizioni e misure speciali di controllo relativamente a determinate merci;

TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;



TENUTO CONTO della Convenzione dell'UNESCO sulla Proibizione e Prevenzione dell'importazione, Esportazione e Trasferimento illecito della Proprietà del Patrimonio Culturale (Parigi, il 14 novembre 1970), nella misura in cui detti beni siano stati oggetto di infrazioni doganali;

TENUTO CONTO della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (Washington, 3 marzo 1973) che mira alla loro protezione mediante il controllo del commercio internazionale;

TENUTO CONTO della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento - con Allegato - (Basilea, 22 marzo 1989), che regola i movimenti transfrontalieri, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo si intende per:

1. "Amministrazione doganale": nella Repubblica Italiana, l'Agenzia delle Dogane, che può avvalersi, per taluni adempimenti, del supporto tecnico della Guardia di Finanza e, in Giappone, il Ministero delle Finanze;
2. "legislazione doganale": l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti e relative all'importazione, esportazione e transito delle merci, e al vincolo delle stesse ad altri regimi doganali, nonché ai divieti, restrizioni e controlli rientranti nell'ambito di competenza dell'Amministrazione doganale;
3. "territorio doganale": il territorio del Paese di ciascuna Parte Contraente in cui si applica la rispettiva legislazione doganale;
4. "infrazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
5. "informazioni": dati, documenti, rapporti o loro copie autenticate, nonché altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico;



6. "funzionario": ogni funzionario dell'Amministrazione doganale;
7. "persona": ogni persona fisica o giuridica;
8. "dati personali": ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
9. "Amministrazione richiedente": l'Amministrazione doganale che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;
10. "Amministrazione edita": l'Amministrazione doganale che riceve una richiesta di assistenza;
11. "catena logistica del commercio internazionale": tutte le procedure connesse al movimento transfrontaliero delle merci dal luogo di origine al luogo di destinazione finale;
12. "precursori": le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate nelle tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988 e ogni altra sostanza definita nelle disposizioni legislative e regolamentari di entrambi i Paesi;
13. "stupefacenti e sostanze psicotrope": i materiali o i prodotti che contengono i materiali definiti nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988 e ogni altro materiale o prodotto contenente i materiali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di entrambi i Paesi;
14. "consegna controllata": la tecnica attuata a consentire che partite illecite o sospettate di esserlo escano dal, attraversino o entrino nel territorio doganale di un Paese sotto il controllo delle autorità competenti di tale Paese che ne è a conoscenza, allo scopo di svolgere indagini ed individuare le persone implicate nella perpetrazione del reato; e
15. "pezzi di antiquariato e beni archeologici": tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascun Paese come definiti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.



Articolo 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Amministrazioni doganali, ai sensi del presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale, allo scopo di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali e per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale.
2. Le Parti Contraenti, tramite le loro Amministrazioni doganali, si impegnano a cooperare per la semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali.
3. Nel quadro del presente Accordo l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascun Paese, e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili delle rispettive Amministrazioni doganali.
4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da altri accordi internazionali.
5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in materia di legislazione doganale che derivano alla Repubblica Italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Articolo 3

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni utili al fine di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, nonché per prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali, con particolare riguardo alle informazioni riguardanti il traffico illecito delle seguenti merci o sostanze:

(a) armi, munizioni e materiale esplosivo;



- (b) rifiuti pericolosi e tossici, materiale nucleare, sostanze e componenti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche;
 - (c) beni a duplice uso e merci soggette a dazi doganali o altre tasse di elevata entità;
 - (d) sostanze stupefacenti e psicotrope, e precursori;
 - (e) altre merci e altre sostanze che possano rappresentare un pericolo o causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;
 - (f) opere d'arte di significativo valore storico e culturale, compresi i pezzi di antiquariato e i beni archeologici; e
 - (g) specie animali e vegetali selvatiche in via di estinzione.
2. Le Amministrazioni doganali si trasmettono reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, tutte le informazioni utili per la corretta applicazione della legislazione doganale e per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, nonché per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale. Queste informazioni possono riguardare:
- (a) le tecniche di applicazione della legislazione doganale che si sono dimostrate efficaci;
 - (b) le nuove tendenze, mezzi e metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali;
 - (c) le merci note per essere oggetto di infrazioni doganali, nonché i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci;
 - (d) le persone che hanno commesso o sospettate di commettere infrazioni doganali;
 - (e) i mezzi di trasporto ed i containers, noti per o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nei rispettivi territori doganali;
 - (f) locali noti per essere stati utilizzati o sospettati di essere utilizzati in relazione ad infrazioni doganali commesse nei rispettivi territori doganali;
 - (g) comunicazioni e notifiche di decisioni e documenti amministrativi riguardanti l'applicazione della legislazione doganale; e



(b) qualsiasi altra informazione che possa essere utile per la corretta applicazione della legislazione doganale.

3. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, comunica all'altra Amministrazione doganale informazioni su attività pianificate, in corso di realizzazione o già realizzate, che forniscano motivi sufficienti per ritenere che sia stata o sarà commessa un'infrazione doganale sul territorio doganale di quest'ultima.

Articolo 4

ASSISTENZA SU RICHIESTA

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:
- (a) le merci importate nel territorio doganale di una Parte Contraente siano state legalmente esportate dal territorio doganale dell'altra Parte Contraente;
 - (b) le merci esportate dal territorio doganale di una Parte Contraente siano state legalmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte e l'eventuale regime doganale a cui le merci sarebbero state vincolate;
 - (c) le merci alle quali si conferisce un trattamento agevolato all'atto dell'esportazione dal territorio doganale di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte; e
 - (d) le merci che sono transitate attraverso il territorio doganale di una Parte Contraente e che sono destinate al territorio doganale dell'altra Parte siano regolarmente transitate.
2. Ciascuna Amministrazione doganale fornisce, altresì, su richiesta, all'altra Amministrazione informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci.



Articolo 5

ASSISTENZA SPONTANEA

L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce, di propria iniziativa, le informazioni disponibili, quando ritenga che le stesse possano riguardare gravi infrazioni doganali che possano causare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica, o a qualsiasi altro interesse vitale dell'altra Parte Contraente.

Articolo 6

SORVEGLIANZA

L'Amministrazione adita, su richiesta e nell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel proprio Paese, fornisce all'Amministrazione richiedente informazioni e particolare sorveglianza su:

- (a) le persone delle quali si possa ragionevolmente pensare che siano o siano state coinvolte in un'infrazione doganale sul territorio doganale dell'Amministrazione richiedente;
- (b) locali dove le scorte delle merci sono state o potrebbero essere immagazzinate o assemblate in modo tale da far ragionevolmente pensare che costituiscano oggetto di un traffico illecito o che siano destinate ad essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente;
- (c) le merci che sono o che possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente pensare che siano oggetto di traffico illecito o che siano destinate ad essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente;
- e
- (d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente pensare che siano destinati ad essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente.



Articolo 7

CONSEGNA CONTROLLATA

Le Amministrazioni doganali, in conformità con le proprie competenze e procedure stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari dei rispettivi Paesi, possono cooperare e scambiarsi informazioni su una consegna controllata, il cui utilizzo è stabilito caso per caso.

Articolo 8

FORMA E CONTENUTO DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, devono essere presentate per iscritto in lingua inglese e accompagnate da tutte le informazioni che si ritengono utili per dar seguito alla richiesta. Qualora l'istanza rivesta carattere d'urgenza è prevista anche una formulazione orale della stessa, alla quale dovrà comunque seguire una sollecita conferma scritta.
2. Le richieste formulate in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo devono contenere le seguenti indicazioni:
 - (a) l'Amministrazione richiedente;
 - (b) il tipo di intervento richiesto;
 - (c) l'oggetto e le motivazioni della richiesta;
 - (d) indicazioni il più possibile esatte e complete in merito alle persone sottoposte ad indagine;
 - (e) un breve resoconto dei fatti in questione e delle precedenti indagini; e
 - (f) gli elementi giuridici inerenti la fattispecie.

Articolo 9

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. Salvo altrimenti previsto dal presente Accordo, l'assistenza ai sensi del presente Accordo viene fornita direttamente dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.



2. L'Amministrazione adita adotta, nei limiti della competenza e delle risorse disponibili, tutte le misure ragionevoli a dare seguito alle richieste di assistenza formulate nell'ambito del presente Accordo, fornendo tutte le informazioni in suo possesso e svolgendo, o disponendo, le opportune indagini.
3. L'Amministrazione adita può consentire ai funzionari dell'Amministrazione richiedente di presenziare durante le indagini condotte dall'Amministrazione adita sul proprio territorio doganale. La presenza di tali funzionari dell'Amministrazione richiedente è di carattere consultivo ed è soggetta ai termini e alle condizioni stabilite dall'Amministrazione adita.
4. I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione richiedente, con il consenso dell'Amministrazione adita e alle condizioni definite da quest'ultima, possono presentarsi presso gli uffici dell'Amministrazione adita per raccogliere informazioni e richiedere copia dei documenti relativi alle attività che costituiscono o possono costituire un'infrazione doganale, di cui l'Amministrazione richiedente necessita ai fini del presente Accordo.
5. Qualora, nell'ambito del presente Accordo, i funzionari delle rispettive Amministrazioni doganali siano presenti nel territorio doganale dell'altra Amministrazione doganale, devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento prova della propria identità, qualifica e mandato. Essi non possono indossare uniformi né portare armi. Sono responsabili di ogni violazione commessa, e godono della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Amministrazione doganale, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione adita non possa adempiere alla richiesta, essa provvede a darne notizia tempestivamente all'Amministrazione richiedente provvedendo, altresì, ad indicare le motivazioni di tale impossibilità eventualmente accompagnate da altre informazioni rilevanti.

Articolo 10.

USO DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

1. Le informazioni ottenute sono utilizzate unicamente ai fini del presente Accordo. Una parte Contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'Accordo scritto preliminare dell'autorità doganale che le ha fornite, nei limiti previsti da tale Amministrazione doganale.



2. Fatta salva la seconda frase del paragrafo 1 del presente Articolo, se non altrimenti notificato dall'Amministrazione doganale che fornisce le informazioni, l'autorità doganale che le riceve può fornire le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo ai competenti organi di esecuzione della legge del proprio Paese, che le possono usare soltanto per la corretta applicazione della normativa doganale.
3. Il presente Articolo non preclude l'uso e la divulgazione di informazioni nella misura in cui ciò sia prescritto dalle disposizioni legislative e regolamentari del Paese dell'Amministrazione doganale che riceve le informazioni. Ove possibile, l'Amministrazione doganale ricevente notifica preventivamente tale divulgazione all'Amministrazione doganale adita.
4. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma, ai sensi del presente Accordo, sono considerate di natura riservata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascun Paese e godono della stessa protezione accordata ad informazioni della stessa natura dalle leggi nazionali in vigore nel Paese dell'Amministrazione doganale che le ha ricevute a meno che la Parte Contraente che ha fornito le informazioni ne consenta preventivamente la divulgazione.
5. I dati personali possono essere trasmessi solo se la Parte Contraente che li riceve si impegna a proteggerli in maniera per lo meno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella Parte Contraente che li fornisce. La Parte Contraente che fornisce le informazioni non impone condizioni più rigide di quelle ad esse applicabili nella sua giurisdizione. Le parti Contraenti si comunicano informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la protezione dei dati personali di ciascun Paese, comprese le disposizioni vigenti negli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 11

PROCEDIMENTI PENALI

1. Le informazioni fornite ai sensi del presente Accordo da ciascuna Amministrazione doganale all'altra Amministrazione doganale, non vengono usate dalla Parte Contraente di quest'ultima in procedimenti penali svolti da un tribunale o da un giudice.
2. Nel caso in cui le informazioni fornite dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente debbano essere utilizzate da

quest'ultima in un procedimento penale svolto da un tribunale o da un giudice, tale Parte deve, a tal fine, presentare la richiesta di tali informazioni all'altra Parte Contraente attraverso le vie diplomatiche o altri canali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Paese della Parte Contraente che fornisce le informazioni.

Articolo 12

DEROGHE ALL'ASSISTENZA

1. Qualora la Parte Contraente dell'Amministrazione adita ritenga che l'assistenza richiesta possa pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali vitali del suo Paese o possa implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio doganale di quella Parte oppure possa rivelarsi incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari del suo Paese, essa può rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a certe condizioni o requisiti.
2. Quando l'Amministrazione richiedente inoltra una richiesta che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se la stessa richiesta le fosse presentata dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte, segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'Amministrazione doganale adita può differire l'assistenza quando vi siano indiscussi motivi per credere che interferisca con indagini, azioni giudiziarie o procedimenti in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per determinare se l'assistenza può essere fornita nei termini ed alle condizioni eventualmente imposte dall'Amministrazione doganale adita.
4. Quando l'assistenza viene rifiutata o differita, l'Amministrazione doganale richiedente viene informata quanto prima e vengono indicati i motivi del rifiuto o del rinvio.

Articolo 13

ASSISTENZA TECNICA

Le Amministrazioni doganali si forniscono assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

- (a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
- (b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità specializzate dei propri funzionari;
- (c) lo scambio di esperti; e
- (d) lo scambio di informazioni relative alle procedure e alla semplificazione dei controlli doganali per migliorare le metodologie e le modalità di detti controlli.

Articolo 14

COSTI

1. Le spese sostenute per l'attuazione del presente Accordo sono a carico delle rispettive Parti Contraenti.
2. Quando dar seguito ad una richiesta comporta spese elevate o insolite, le Amministrazioni doganali si accordano per stabilire i termini e le condizioni relative all'esecuzione della richiesta, nonché le modalità con cui tali spese saranno prese in carico.

Articolo 15

APPLICAZIONE TERRITORIALE

Il presente Accordo si applica nei territori doganali di entrambi gli Stati come definiti nelle loro disposizioni legislative e amministrative nazionali.

Articolo 16

TITOLO

I titoli degli articoli dell'Accordo vengono indicati solo per comodità di consultazione e non influiscono sull'interpretazione dell'Accordo.

Articolo 17**CONSULTAZIONE**

Qualsiasi questione o controversia che sorga dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo viene risolta di comune intesa tra le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.

Articolo 18**ATTUAZIONE DELL'ACCORDO**

1. Le Amministrazioni doganali adottano i provvedimenti necessari per assicurare che i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. Le Amministrazioni doganali si forniscono informazioni dettagliate riguardo ai rispettivi uffici competenti per l'attuazione del presente Accordo.
2. Qualora necessario, le Amministrazioni doganali possono fissare disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione congiunta italo - giapponese, composta rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiane e dal Direttore Generale dell'Agenzia Dogane e Tariffa, del Ministero delle Finanze giapponese, assistiti da esperti, che si riunirà su richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire gli sviluppi del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

Articolo 19**DISPOSIZIONI FINALI**


1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie mediante scambio di note diplomatiche.
2. Le Parti, su richiesta e ove necessario, concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo e per apportare emendamenti allo stesso. Tali emendamenti entreranno in vigore nei termini stabiliti al paragrafo 1 di questo Articolo.

3. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte può denunciarlo all'altra Parte, in qualunque momento, attraverso notifica scritta e per via diplomatica. La denuncia diviene efficace tre mesi dopo la notifica. La denuncia del presente Accordo non avrà effetto sulle attività di cooperazione ancora in corso, e che sono state intraprese precedentemente alla data della denuncia.


In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il giorno 15 dicembre dell'anno 2009 in due originali, nelle lingue italiano, giapponese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF JAPAN
ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE AND COOPERATION
IN CUSTOMS MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of Japan, hereinafter referred to as the Contracting Parties;

CONSIDERING that customs offences are prejudicial to the economic, commercial, fiscal, social, industrial and agricultural interests of their respective Countries as well as to legitimate trade;

CONSIDERING the importance of the accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control, the latter also including those on enforcement of legal provisions and regulations on goods infringing intellectual property rights;

RECOGNIZING the need for international cooperation in matters related to the application and enforcement of the customs law;

CONVINCED that action against customs offences can be made more effective by close cooperation between their Customs Administrations, in particular, through the exchange of information;

HAVING REGARD to the Recommendation of the Customs Cooperation Council on Mutual Administrative Assistance of 5 December 1953;

HAVING REGARD to the Agreement between the European Community and the Government of Japan on co-operation and mutual administrative assistance in customs matters of 30 January 2008;

HAVING REGARD to the international conventions containing prohibitions, restrictions, and special measures of control in respect of specific goods;

TAKING INTO ACCOUNT the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988;



TAKING INTO ACCOUNT the UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (Paris, 14 November 1970), insofar as this property was the subject of customs offences;

TAKING INTO ACCOUNT the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Washington, 3 March 1973) whose purpose is to protect these species by seeking to control international trade;

TAKING INTO ACCOUNT the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal -with Annex- (Basel, 22 March 1989) governing the transboundary movements, the recycling and the disposal of hazardous wastes;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

1. "Customs Administration" shall mean in the Italian Republic, the Customs Agency, which may use technical support of Guardia di Finanza for some fulfilment, and, in Japan, the Ministry of Finance;
2. "customs law" shall mean any laws and regulations applicable or enforceable by the Customs Administration of a Contracting Party, governing the import, export and transit of goods and placing of goods under any other customs procedures, including measures of prohibitions, restrictions and controls falling under the competence of the Customs Administration;
3. "customs territory" shall mean the territory of the Country of each Contracting Party where the respective customs law is applied;
4. "customs offence" shall mean any violation or attempted violation of customs law;
5. "information" shall mean any data, documents, reports, authenticated copies thereof or other communications in any format, including electronic format;



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. "official" shall mean any officer of the Customs Administration;
7. "person" shall mean either a natural or a legal person;
8. "personal data" shall mean any data concerning an identified or identifiable natural person;
9. "Requesting Administration" shall mean the Customs Administration which requests assistance;
10. "Requested Administration" shall mean the Customs Administration from which assistance is requested;
11. "international trade supply chain" shall mean all processes involved in the cross-border movements of goods from the place of origin to the place of final destination;
12. "precursors" shall mean any substance frequently used in the manufacture of psychotropic and narcotic drugs, listed in Table I and in Table II annexed to the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988 and any additional substances defined in the laws and regulations of both Countries;
13. "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean materials or products containing such materials as defined in paragraphs (n) and (r) of Article 1 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988 and any additional materials or products containing materials defined in the laws and regulations of both Countries;
14. "controlled delivery" shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments to pass out of, through or into the customs territory of a Country, with the knowledge and under the supervision of the competent authorities of that Country with a view to investigating an offence and identifying persons involved in the commission of the offence; and
15. "antiques and archaeological items" shall mean all those objects having an artistic and archaeological value for either Country as defined in the respective laws and regulations.



Article 2
SCOPE OF THE AGREEMENT

1. The Contracting Parties shall, through their Customs Administrations, provide each other with administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs law, for the prevention, investigation and combating of customs offences and to ensure the security of the international trade supply chain.
2. The Contracting Parties shall, through their Customs Administrations, undertake to make cooperative efforts in order to simplify and harmonize customs procedures.
3. This Agreement shall be implemented by the Contracting Parties in accordance with the laws and regulations of each Country and within the competence and the available resources of their respective Customs Administrations.
4. The provisions of this Agreement shall not affect the rights and obligations of either Contracting Party under any other international agreements.
5. This Agreement shall be without prejudice for the present and future obligations stemming from customs law that the Italian Republic shall comply with as a Member State of the European Union and as a Contracting Party to intergovernmental agreements already concluded or to be concluded with the other Member States of the European Union.

Article 3
EXCHANGE OF INFORMATION

1. The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, provide each other all relevant information necessary to ensure proper application of customs law and to prevent, investigate, and repress any customs offences, particularly the information regarding illicit traffic of the following goods and substances:
 - (a) weapons, munitions and explosive material;
 - (b) hazardous and toxic waste, nuclear material substances and components intended for the manufacture of atomic, biological and/or chemical weapons;
 - (c) dual use goods and goods subject to high customs duties, taxes or charges;



- (d) narcotic drugs and psychotropic substances and precursors;
- (e) other goods and other substances that could represent a danger or are likely to cause substantial damage to the environment, health and public safety and security;
- (f) works of arts of high historical and cultural value including antiques and archaeological items; and
- (g) endangered species of wild fauna and flora.

2. The Customs Administrations shall provide each other, on their own initiative or upon request, with information which helps to ensure proper application of customs law and the prevention, investigation and combating of customs offences and to ensure the security of the international trade supply chain. Such information may include:

- (a) enforcement techniques having proved their effectiveness;
- (b) new trends, means or methods of committing customs offences;
- (c) goods known to be the subject of customs offences, as well as transport and storage methods used in respect of these goods;
- (d) persons known to have committed or suspected of committing customs offences;
- (e) means of transport and containers, known or suspected of being used to commit customs offences in the customs territory;
- (f) premises known to have been used or suspected of being used in connection with customs offences in the customs territory;
- (g) deliveries and notifications of administrative decisions and documents regarding the application of customs law; and
- (h) any other information that may be relevant for the proper application of customs law.



3. Either Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, exchange information with the other Customs Administration on planned activities which are being or have been carried out providing enough grounds for thinking that a customs offence has been or will be committed within the customs territory of the latter.

Article 4
ASSISTANCE ON REQUEST

1. The Customs Administrations shall, upon request, supply to each other all information showing:
 - (a) whether goods imported into the customs territory of one Contracting Party have been lawfully exported from the customs territory of the other Contracting Party;
 - (b) whether goods exported from the customs territory of one Contracting Party have been lawfully imported into the customs territory of the other Contracting Party, and the customs procedure, if any, under which the goods have been placed;
 - (c) whether goods which are granted favourable treatment upon exportation from the customs territory of one Contracting Party have been lawfully imported into the customs territory of the other Contracting Party; and
 - (d) whether goods which have been transited through the customs territory of one Contracting Party and are destined to the customs territory of the other Contracting Party have been lawfully transited.
2. Either Customs Administration shall also provide the other Customs Administration, upon request, with information on all customs control measures taken in respect of the goods.

Article 5
SPONTANEOUS ASSISTANCE

The Customs Administration of a Contracting Party shall, on its own initiative, supply the available information in cases when it thinks this could concern serious customs offences which could cause substantial damage to the economy, public health, public security, including the security of the supply chain, or any other vital interests of the other Contracting Party.



Article 6
SURVEILLANCE

At the request of the Requesting Administration, the Requested Administration shall, within the framework of the laws and regulations of the Country of the Requested Administration, provide information on and exercise special surveillance of:

- (a) persons in respect of whom there are reasonable grounds for believing that they are or have been involved in a customs offence in the customs territory of the Requesting Administration;
- (b) places where stocks of goods have been or may be stored or assembled in such a way that there are reasonable grounds for believing that these goods are intended to be used in a customs offence in the customs territory of the Requesting Administration;
- (c) goods that are or may be transported in such a way that there are reasonable grounds for believing that they are the subject of an illicit traffic or that they are intended to be used in a customs offence in the customs territory of the Requesting Administration; and
- (d) means of transport that are or may be used in such a way that there are reasonable grounds for believing or that are intended to be used in a customs offence in the customs territory of the Requesting Administration.

Article 7
CONTROLLED DELIVERY

The Customs Administrations, in accordance with their own competence and procedures as established in the laws and regulations of their respective Countries, may cooperate in and exchange information on a controlled delivery on a case-by-case basis.



Article 8

FORM AND CONTENT OF THE REQUESTS FOR ASSISTANCE

Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing in English and shall be accompanied by any information deemed useful to fulfil the request. When required because of the urgency of the situation, an oral request may be accepted, but must be confirmed in writing as soon as possible.

Requests made pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information:

- (a) Requesting Administration;
- (b) the action requested;
- (c) the object and the reason for the request;
- (d) indications as exact and comprehensive as possible on the persons who are the target of the investigations;
- (e) a summary of the relevant facts and of the enquiries already carried out; and
- (f) legal elements involved.

Article 9

EXECUTION OF REQUESTS

1. Unless otherwise provided in this Agreement, assistance under this Agreement shall be provided directly by the Customs Administrations.

2. In order to comply with a request for assistance, the Requested Administration shall, within the limits of its competence and available resources, take all reasonable measures by providing information already possessed, by carrying out appropriate inquiries or by arranging for them to be carried out.

3. The Requested Administration may authorize the officials of the Requesting Administration to be present at the inquiries conducted by the Requested Administration in its customs territory. The presence of such officials of the Requesting Administration shall be of an advisory character and subject to the terms and conditions established by the Requested Administration.



4. Duly authorized officials from the Requesting Administration may, with the consent of the Requested Administration and subject to the conditions established by the latter, be present to obtain in the offices of the Requested Administration, information and copies of the documents related to activities that are or may be customs offences, which the Requesting Administration needs for the purposes of this Agreement.

5. When, in accordance with this Agreement, officials of either Customs Administration are present in the customs territory of the other Customs Administration, they must be able at any time to furnish proof of their identity, official capacity and mandate. They cannot wear uniforms or carry weapons with them. They are responsible for any offence they may commit and they shall enjoy, to the extent provided by the laws and regulations of the Country of the other Customs Administration, the same protection as granted to officials of the other Customs Administration.

6. If the Requested Administration cannot fulfil the request, it will inform without delay the Requesting Administration with a statement of the reasons which may be accompanied by the relevant information.

Article 10 USE OF INFORMATION AND CONFIDENTIALITY

1. Information obtained shall be used solely for the purposes of this Agreement. Where one of the Contracting Parties wishes to use such information for other purposes, it shall obtain the prior written consent of the Customs Administration which provided the information. Such use shall then be subject to any restrictions laid down by that Customs Administration.

2. Notwithstanding the second sentence of paragraph 1 of this Article, unless otherwise notified by the Customs Administration providing the information, the Customs Administration receiving the information may provide the information received pursuant to this Agreement to the relevant law enforcement authorities of its Country, which may use such information under the conditions of this Agreement.

3. This Article does not preclude the use and disclosure of information insofar as it is established in the laws and regulations of the Country of the Customs Administration receiving the information. Whenever possible, the Customs Administration receiving the information shall give prior notice of this disclosure to the Requested Administration.



4. Any information communicated in whatever form pursuant to this Agreement shall be of a confidential nature in accordance with the laws and regulations of each Country and shall enjoy the protection extended to the same kind of information under the laws and regulations of the Country of the Customs Administration that received it unless the Contracting Party providing it gives prior authorization to its disclosure.

5. Personal data may be exchanged only when the Contracting Party which may receive it undertakes to protect such data in at least an equivalent way to the one applicable to that particular case in the Contracting Party that may supply it. The Contracting Party that may supply the information shall not stipulate any requirements that are more onerous than those applicable to it in its own jurisdiction. The Contracting Parties shall communicate to each other information on the laws and regulations regarding the protection of personal data of each Country, including those in force in the European Union.

Article 11 CRIMINAL PROCEEDINGS

1. Information provided by either Customs Administration to the other Customs Administration pursuant to this Agreement shall not be used by the Contracting Party of the latter in criminal proceedings carried out by a court or a judge.

2. In the event that information provided by the Customs Administration of a Contracting Party pursuant to this Agreement is needed to be used by the other Contracting Party in criminal proceedings carried out by a court or a judge, the latter Contracting Party shall, in order to use such information in criminal proceedings carried out by a court or a judge, submit a request for such information to the former Contracting Party through diplomatic channels or other channels established in accordance with the laws and regulations of the Country of the former Contracting Party.



Article 12
DEROGATION TO ASSISTANCE

1. Where the Contracting Party of the Requested Administration considers that the assistance requested may infringe upon the sovereignty, public policy, security, or any other substantive national interest of its Country or involve violation of any industrial, commercial or professional secrecy in the customs territory of that Contracting Party or may prove to be inconsistent with the laws and regulations of its Country, such assistance may be declined by that Contracting Party, partly provided or provided subject to any terms or conditions it may require.
2. Where the Requesting Administration seeks assistance which it would itself be unable to provide if so requested, it shall draw attention to that fact in its request. It shall then be for the Requested Administration to decide how to respond to such a request.
3. The Requested Administration may postpone assistance when there are firm grounds for believing that it could prejudice investigations or ongoing judicial proceedings. In this case, the Requested Administration shall consult the Requesting Administration to determine whether assistance can be provided within the terms and conditions required by the Requested Administration.
4. The Requesting Administration shall be promptly informed of any decision to refuse or postpone the assistance and the grounds for that decision.

Article 13
TECHNICAL ASSISTANCE

The Customs Administrations shall provide each other with technical assistance in customs matters by:

- (a) exchanging officials with a view to developing mutual knowledge of the respective customs techniques;
- (b) providing training and assistance in building up the capacities of their own officials;
- (c) exchanging experts; and
- (d) providing information on the procedures and simplifications of customs controls to improve the methods and ways of such controls.



Article 14
COSTS

1. The costs incurred for the implementation of this Agreement shall be borne by the respective Contracting Parties.
2. If the execution of a request requires expenses of a substantial or extraordinary nature, the Customs Administrations shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

Article 15
TERRITORIAL APPLICATION

This Agreement shall apply to the customs territories of both Countries as defined in their respective laws and regulations.

Article 16
HEADINGS

The headings of the Articles of this Agreement are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.

Article 17
CONSULTATION

All questions or disputes related to the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by mutual consultation between the Contracting Parties.

Article 18
IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

1. The Customs Administrations shall take the necessary measures to ensure that officials responsible for investigating or combating customs offences maintain personal and direct relations with each other. The Customs Administrations will provide each other with detailed information of respective offices responsible for the implementation of this Agreement.
2. Detailed arrangements to implement this Agreement may be concluded, if necessary, between the Customs Administrations.



3. A Joint Commission is hereby established between the Contracting Parties, composed of Director of the Customs Agency of the Italian Republic and Director General of Customs and Tariff Bureau of the Ministry of Finance of Japan, assisted by experts. The Joint Commission shall meet, upon request by either Customs Administration, to monitor the progress of this Agreement as well as to find solutions to any problems that might arise.

Article 19
FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties have notified each other, through the exchange of diplomatic notes, of the completion of the procedures necessary for this purpose.

2. The Contracting Parties, upon request and if the case so requires, shall meet to examine this Agreement and to amend it. Amendments shall enter into force within the same conditions as mentioned in paragraph 1 of this Article.

3. This Agreement is of unlimited duration but any Contracting Party may denounce it at any time by notifying it in writing to the other Contracting Party through diplomatic channels. The denunciation shall take effect three months after the notification. The denunciation of this Agreement shall not affect the ongoing cooperation activities, undertaken prior to the date of denunciation.

In witness thereof, we, the undersigned representatives duly authorized by the respective Governments, have undersigned this Agreement.

Done at Rome on the 15th day of December, the year 2009 in two originals, in the Italian, Japanese, and English languages all texts being equally authentic. Should any dispute arise as to the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF JAPAN

CINA. 15 DICEMBRE 2009

